

TAR Lazio, Sezione IIIter Roma - Sentenza 11/03/2004 n. 2371
legge 109/94 Articoli 13, 34 - Codici 11.3, 34.1

L'art. 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. impone all'aggiudicatario di eseguire, in via esclusiva e senza possibilità di affidamento in subappalto, tutte le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e semprechè una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, ma consente altresì, ai soggetti che non siano in grado di realizzare tali componenti, di costituire ATI di tipo verticale. Tale assetto non è revocabile in dubbio neppure mercé l'art. 18, comma 3, secondo periodo, della legge n. 55/1990, il quale ammette sì che tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, siano subappaltabili, ma sempre ferme restando le norme vigenti che prevedono, per particolari casi, il divieto di affidamento in subappalto.